



# MUNICIPIO DI VEZIA

## ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Vezia

---

### Il Municipio di Vezia

visti

- la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare gli artt. 23 e 26;
- il Regolamento comunale (RC), e in particolare gli artt. 59 h) e 137;
- la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;

emana la seguente

### ORDINANZA

#### Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante l'uso di videocamere.
2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Vezia in tutti i luoghi sensibili e per i quali il Municipio stabilisce che occorre un accresciuta protezione.

#### Art. 2 Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
  - a) garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la quiete, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, passaggi, stabili, centri di raccolta dei rifiuti, ecc.);
  - b) proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
  - c) prevenire i danneggiamenti.

#### Art. 3 Utilizzazione

1. Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quarter CPS).
2. La videosorveglianza deve essere visibile.
3. Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.
4. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

**Art. 4**     **Registrazione**

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni.
3. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità di cui all'art. 5.

**Art. 5**     **Comunicazione delle registrazioni**

1. Le registrazioni non possono essere comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
  - a) autorità competenti per il perseguimento penale;
  - b) autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Vezia presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti.
3. La comunicazione delle registrazioni ad un'autorità ai sensi del cpv.2 è ammessa nella misura in cui è necessaria alla svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile.

**Art. 6**     **Protezione dei dati**

1. Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie volte a impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati.
2. Non sono considerati terzi la polizia comunale, il personale da essa designato e il personale dei servizi informatici comunali.
3. Per il resto si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Art. 7**     **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

**Art. 8**     **Pubblicazione**

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 19 agosto al 2 settembre 2010.

**Art. 9**     **Norma di diritto**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

**PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco:**

**Il Segretario:**

Bruno Ongaro

Milko Pastore